



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI  
Servizio 5° Elettorale  
Via Trinacria 34/36  
90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 15918 del 10 OTT. 2022

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428 Mail: [g.cocco@regione.sicilia.it](mailto:g.cocco@regione.sicilia.it)  
Dirigente del Servizio: dott. Giovanni Corso

**OGGETTO: Elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente alla elezione dell'Assemblea regionale siciliana per la diciottesima legislatura – Quesito in merito al rilascio copia dei verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali di Sezione – Riscontro.**

**Alla Prefettura di Messina  
Area Seconda – Ufficio Elettorale Provinciale**

Con riferimento alla fattispecie di cui in oggetto, si è preso atto di quanto rappresentato da codesta Prefettura con la nota prot. n. 0090869 del 06.10.2022, pervenuta a mezzo pec ed acquisita in pari data al prot. n. 13706, in merito alla richiesta rivolta ai comuni della Città Metropolitana di Messina, da parte di due movimenti politici che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale del 25 settembre 2022, i quali hanno richiesto rilascio di copia integrale dei verbali di tutte le sezione elettorali.

Al riguardo, in merito alla questione posta, si osserva che già la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 prevede e disciplina la pubblicità dei risultati elettorali, sia per quanto attiene le operazioni delle singole sezioni elettorali, sia le operazioni degli Uffici Centrali circoscrizionali, ed in particolare l'art. 53, per quanto attiene le sezioni elettorali, prescrive al comma 5 che *"L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza."*, indicando, quindi, la norma nel singolo elettore della circoscrizione il soggetto avente diritto a prenderne conoscenza.

Inoltre, si osserva che il medesimo art. 53, al comma 1, dispone che *"Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti."* ed ai commi 7, 8 e 9, rispettivamente, dispone, altresì, che *"Il pretore (ovvero il Tribunale o sezione staccata del Tribunale) invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di tre giorni, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 49, n. 1, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio, ed in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato."*

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

*L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto."*, dal che si rileva, dal combinato dei commi richiamati, che i contenuti sia dei verbali delle singole sezioni elettorali, sia dell'estratto di verbale redatto dal Tribunale o sezione staccata del Tribunale, nonché del verbale dell'Ufficio

Centrale circoscrizionale come disciplinato dall'art. 58, sono già formalmente noti ai rappresentanti di lista, in quanto dagli stessi sottoscritti, quindi, teoricamente, anche ai rappresentanti di lista dei movimenti politici in questione, richiedenti copia dei verbali.

Oltre a quanto testé rappresentato, che si ritiene esaustivo ed assorbente in termini di riscontro rispetto alla generalizzata istanza inoltrata dai movimenti politici in questione ai Comuni della Città Metropolitana di Messina, si ritiene osservare che risulta necessario, altresì, un'attenta valutazione dell'istanza generalizzata così come presentata, tenuto conto del quadro normativo che disciplina l'accesso agli atti, il quale, fra l'altro, deve trovare un limite nel fatto che non può avvenire in maniera generalizzata e deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli Uffici comunali.

Tenuto conto che la questione posta coinvolge numerosissimi Comuni della Città Metropolitana di Messina, si invita Codesta Prefettura alla massima diffusione della presente.

**II FUNZIONARIO DIRETTIVO**  
**(Dott. Giovanni Cocco)**



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Dott. Giovanni Corso)**